

Bruxelles, 21 ottobre 2019
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2018/0090(COD)

13146/19
ADD 1

CODEC 1486
CONSOM 274
MI 716
ENT 233
JUSTCIV 183
DENLEG 98

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca accoglie con favore la soluzione raggiunta riguardo alla rivendita dei biglietti d'ingresso, a seguito dell'accordo politico su un testo di compromesso finale volto a modernizzare le norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori.

A parere della Danimarca un'elevata protezione dei consumatori in relazione alla rivendita dei biglietti d'ingresso costituisce una priorità importante in quanto contribuisce a tutelare e promuovere un ampio accesso dei cittadini agli eventi culturali e sportivi. La rivendita dei biglietti d'ingresso viene effettuata spesso tramite piattaforme digitali online, caratteristica che ne mette in rilievo la natura fortemente transfrontaliera. Le pratiche ingannevoli e sleali in questo ambito dovrebbero quindi essere affrontate a livello europeo.

Per quanto riguarda il testo di compromesso finale dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera b), e il corrispondente considerando 50, la Danimarca intende che gli Stati membri avranno la possibilità di mantenere ed elaborare eventuali misure nazionali più rigorose in merito alla rivendita dei biglietti d'ingresso a eventi culturali e sportivi al fine di garantire un'elevata protezione dei consumatori a livello nazionale.

Erklärung Österreichs

L'Austria sostiene l'obiettivo della direttiva proposta nella misura in cui mira ad adeguare le norme relative alla protezione dei consumatori alla trasformazione digitale. Ciononostante l'Austria aderisce ai principi di sussidiarietà e di una migliore regolamentazione e si astiene pertanto dalla votazione. Ciò vale in particolare anche per le nuove disposizioni nel settore delle differenze di qualità dei prodotti, la cui necessità non è suffragata da prove. Inoltre l'Austria ritiene che nel processo decisionale gli Stati membri non siano tenuti a creare nuovi sistemi di attuazione sulla scorta di queste nuove disposizioni.
